

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Approvato con deliberazione consiliare n. 66 del 17.10.1994.-

Modificato con deliberazione consiliare n.36 del 29.04.1996.-

Modificato con deliberazione consiliare n.17 del 29.03.1999.-

S O M M A R I O

TITOLO I = NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Gestione del servizio
- Art. 3 Classe del Comune
- Art. 4 Funzionario responsabile
- Art. 6 Soggetti attivi e passivi
- Art. 7 Presupposto oggettivo per l'applicazione della tassa
- Art. 8 Oggetto della tassa
- Art. 9 Graduazione della tassa

TITOLO II = NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

- Art.10 Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art.11 Procedimento per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni
- Art.12 Concessioni e autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art.13 Prescrizioni per le occupazioni
- Art.14 Divieto temporaneo di occupazione
- Art.15 Decadenza delle concessioni o delle autorizzazioni
- Art.16 Sospensione delle concessioni o delle autorizzazioni
- Art.17 Revoca delle concessioni o delle autorizzazioni
- Art.18 Rinnovo delle concessioni o delle autorizzazioni
- Art.19 Deposito cauzionale
- Art.20 Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali
- Art.21 Norme per l'esecuzione dei lavori

TITOLO III = APPLICAZIONE DELLA TASSA

- Art.22 Misurazione dell'area occupata
- Art.23 Occupazioni permanenti e temporanee = Criteri di distinzione - Determinazione della tassa
- Art.24 Occupazioni permanenti - Autovetture adibite a trasporto pubblico
- Art.25 Occupazioni permanenti - Passi carrabili
- Art.26 Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo - Disciplina
- Art.27 Gallerie sotterranee
- Art.28 Innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici esercizi
- Art.29 Esenzioni

TITOLO IV = DENUNCIA E VERSAMENTO - CONTENZIOSO - SANZIONI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art.30 Denuncia e versamento della tassa
- Art.31 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art.32 Affidamento da parte del Comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa
- Art.33 Sanzioni
- Art.34 Contenzioso
- Art.35 Penalità

Art.36 Rinvio ad altre disposizioni
Aer.37 Pubblicità del regolamento

ALLEGATO: tariffe

TITOLO I = NORME GENERALI

ART. 1 - Oggetto del Regolamento.

Il presente Regolamento disciplina la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993, modificato ed integrato con il decreto legislativo n.566 del 28.12.1993.

ART. 2 - Gestione del servizio.

Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

ART. 3 - Classe del Comune.

Il Comune di Zugliano avente una popolazione residente al 31.12 1992 di abitanti n. 5.537, appartiene alla classe V.

ART. 4 - Funzionario responsabile.

Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al 1° comma spettano al concessionario.

ART. 5 - Regolamento e tariffe.

Il presente Regolamento, con relative tariffe, è deliberato dal Consiglio Comunale ed entra in vigore dall'01.01.1994.

Per gli anni successivi, salvo modifiche di legge, le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

ART. 6 - Soggetti attivi e passivi.

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

ART. 7 - Presupposto oggettivo per l'applicazione della tassa.

Presupposto oggettivo per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è unicamente il fatto dell'avvenuta occupazione del suolo pubblico, o suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, da parte del singolo, con conseguente sottrazione del suolo stesso all'uso della generalità dei cittadini e ciò indipendentemente dai motivi che hanno determinato tale occupazione, dalla natura dell'uso che può essere fatto di detto suolo, nonché della maggiore o minore intensità di tale uso.

ART. 8 - Oggetto della tassa.

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibili del Comune.

ART. 9 - Graduazione della tassa.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione come da classificazione territoriale effettuata con Consiliare n. 54 del 29.07.1994, esecutiva ai sensi di legge.

TITOLO II = NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI.

ART. 10 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui all'art. 8 del presente Regolamento, deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale; la domanda deve contenere:

- le generalità e il domicilio del richiedente;
- codice fiscale e/o partita IVA;
- il motivo e l'oggetto dell'occupazione;
- data e orario di inizio e fine dell'occupazione;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici, sottoscritto da un professionista solo se richiesto da Legge e/o da Regolamenti.

La domanda di concessione o autorizzazione, da presentarsi su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Comunale, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che lo stesso Ufficio Comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente dalla tassa.

Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione o l'autorizzazione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti. Tale preferenza non opera nei casi in cui le aree fronteggianti siano adibite per l'effettuazione dei mercati settimanali.

Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione o l'autorizzazione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee decide la sorte.

ART. 11 - Procedimento per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni.

Le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente, mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della legge n. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dall'art. 2 della legge 241/1990 sul procedimento Amministrativo.

In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

Se ritenuto opportuno o necessario, il Sindaco potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.

Per l'occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

ART. 12 - Concessioni e autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione o autorizzazione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione o autorizzazione, l'ubicazione e la superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione o autorizzazione stessa è subordinata.

Le concessioni e le autorizzazioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, e negli altri Regolamenti vigenti nel Comune.

Le concessioni e le autorizzazioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali, di cui alla legge 112/1991, sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le autorizzazioni e concessioni hanno carattere personale, non

possono essere cedute e sono subordinate al possesso di ogni altra autorizzazione prevista da norme specifiche.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

Tutte le autorizzazioni e concessioni si intendono rilasciate a titolo precario e saranno revocabili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione, l'autorizzazione o contratto ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee potranno essere ritirate presso l'Ufficio Tecnico comunale, previa esibizione delle ricevute del versamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche nella misura stabilita dall'apposita tariffa allegata al presente Regolamento.

ART. 13 - Prescrizioni per le occupazioni.

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti: i concessionari sono comunque responsabili di eventuali danni che l'occupazione arrechi a persone, ad animali o a cose di terzi.

I concessionari devono mantenere pulita l'area loro assegnata.

ART. 14 - Divieto temporaneo di occupazione.

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni o le autorizzazioni di occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

ART. 15 - Decadenza delle concessioni o delle autorizzazioni.

Può essere pronunciata la decadenza delle concessioni o delle autorizzazioni per i seguenti motivi:

- 1) mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- 2) reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione o nell'autorizzazione stessa;

- 3) violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;
- 4) allorché il concessionario non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione o autorizzazione accordatagli,
- 5) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione o autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca.

ART. 16 - Sospensione delle concessioni o delle autorizzazioni.

E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree oggetto della concessione o dell'autorizzazione, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto dell'art. 17.

Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

ART. 17 - Revoca delle concessioni o delle autorizzazioni.

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni o autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità; la restituzione viene effettuata su conteggio dell'Ufficio Tributi di propria iniziativa.

La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di rimessa in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo Messo Comunale.

Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso

concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

ART. 18 - Rinnovo delle concessioni o delle autorizzazioni.

Le concessioni o le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza.

A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 90 giorni prima della scadenza.

ART. 19 - Deposito cauzionale.

L'Amministrazione comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione, potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.

Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione, previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.

La misura del deposito verrà stabilita, sentito l'Ufficio tecnico, in relazione alle dimensioni, alla natura ed alle caratteristiche e qualità dell'occupazione.

ART. 20 - Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali.

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di Legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi.

Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

ART. 21 - Norme per l'esecuzione dei lavori

Durante l'esecuzione dei lavori, il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le prescrizioni che gli saranno imposte all'atto della concessione o autorizzazione.

TITOLO III = APPLICAZIONE DELLA TASSA

ART. 22 - Misurazione dell'area occupata.

- 1) Il controllo dell'area occupata viene eseguito dagli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale o dal Concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.
- 2) La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- 3) - *Abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.04.1996;*
- 4) Le superfici eccedenti i 1000 mq per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%;
- 5) - *Abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.04.1996;*
- 6) - *Abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.04.1996;*
- 7) Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART. 23 - Occupazioni permanenti e temporanee - Criteri di distinzione - Determinazione della tassa.

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, e le occupazioni del mercato settimanale.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, non frazionabile, commisurata alla superficie occupata.

ART. 24 - Occupazioni permanenti - Autovetture adibite a trasporto pubblico.

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai Comuni, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e i diversi utilizzatori sono tenuti in solido al pagamento della tassa.

ART. 25 - Occupazioni permanenti - Passi carrabili

- *Abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.04.1996.*

ART. 26 - Occupazione del sottosuolo e soprassuolo - Disciplina.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art.47 del D. Lgs. N. 507/93, integrato e modificato con il D. Lgs. 566/93.

Il Comune ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

ART. 27 - Gallerie sotterranee.

Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, di cavi e di impianti, ha diritto di imporre, a chi utilizza l'opera, oltre la tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale, un contributo una volta tanto per le spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

ART. 28 - Innessi o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

- Abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.04.1996.

ART. 29 - Esenzioni.

1) Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, Comuni e loro Consorzi, ~~*dalle associazioni, comitati o Enti che non perseguono fini di lucro, in occasione di manifestazioni che ottengono il patrocinio del Comune stesso*~~, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, ricerca scientifica, sportive e del tempo libero;*(le modifiche introdotte con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.04.1996 sono state annullate con Ordinanza del Co.Re.Co. n. 3764/3 del 30.05.1996)*
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari

dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a famiglie con soggetti portatori di handicap fisico, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comando Vigili Urbani per la sosta.
- h) Le occupazioni effettuate con luminarie natalizie e con piante ornamentali anche in occasione di particolari festività civili e religiose.
- i) Occupazioni in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
Sono escluse dall'esenzione di cui al precedente comma le aree adibite a vendita o comunque il cui accesso è a pagamento.
- l) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi superiori alle 6 ore;
- m) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

2) L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

TITOLO IV = DENUNCIA E VERSAMENTO - CONTENZIOSO - SANZIONI - DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 30 - Denuncia e versamento della tassa.

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti titolari dell'atto di concessione, o in mancanza, dell'occupazione di fatto, anche abusivo, devono presentare al Comune avente diritto alla tassa, apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della

concessione medesima.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione presso i relativi uffici. Ove possibile, l'autorizzazione/concessione va rilasciata contestualmente alla presentazione della denuncia.

La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.

L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui sopra, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di ***marzo*** utilizzando l'apposito modulo. **(Modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 29.03.1999)**

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al Concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni, di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93 integrato e modificato con il D. Lgs. 566/93, del sottosuolo e del soprassuolo stradale, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di Gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Per le occupazioni temporanee, l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui sopra, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART. 31 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.

Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione

delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 30 del presente Regolamento, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

La riscossione coattiva si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

***"Non si fa luogo a liquidazione e/o accertamento se l'importo complessivamente dovuto a titolo di tassa occupazione spazi ed aree pubbliche non supera £. 20.000.**

Non si fa luogo a rimborso se l'importo da rimborsare a titolo di tassa occupazione spazi ed aree pubbliche non supera £. 20.000"

- (MODIFICATO con deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 29.03.1999)*

ART. 32 - Affidamento da parte del Comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990 n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'Albo

nazionale di cui all'art. 32 del D.Lgs. 503 del 15 novembre 1993, integrato con il D. Lgs. 566 del 28.12.1993. A tal fine, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni contenute nei sopracitati Decreti Legislativi.

ART. 33 - Sanzioni.

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei 30 giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 30 del presente Regolamento le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto alle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

ART. 34 - Contenzioso.

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) al competente Direttore Regionale delle Entrate e in seconda istanza , solo ove l'ammontare del tributo in contestazione sia superiore a £. 300.000, al Ministero delle Finanze nei termini e con le modalità previste dall'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972, n. 638. Detta procedura resta in vigore fino all'insediamento delle nuove Commissioni Tributarie.
- b) Alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, dopo il loro insediamento, alle quali è demandata la cognizione delle controversie in materia di tributi locali a norma dell'art. 2 del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546.

ART. 35 - Penalità.

Le violazioni non sanzionate dagli articoli precedenti saranno soggette alle disposizioni del T.U.F.L. riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento, sono previste a norma dell'art. 296 del T.U.F.L., modificato dall'art. 56 della legge 02.07.1952.

La misura della sanzione amministrativa da applicare in

sostituzione dell'ammenda di cui al citato art. 296 del T.U.F.L. va da un minimo di £. 50.000 ad un massimo di £. 250.000, giusto il disposto dell'art. 113 della legge 24.11.1981, n. 689.

ART. 36 - Rinvio ad altre disposizioni.-

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15.11.1993, n.507, integrato e modificato con il D.Lgs. 28.12.1993, n. 566, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 37 - Pubblicità del Regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento..

COMUNE DI ZUGLIANO - CLASSE V

ALLEGATO AL REGOLAMENTO

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

T A R I F F E

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico
per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria 1^	£. 34.000
Categoria 2^	£. 29.000

B. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo, escluse le occupazioni di cui al successivo punto I).

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%)

Categoria 1^	£. 10.200
Categoria 2^	£. 8.700

C. Occupazioni con tende fisse o retrattili sporgenti sul suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%)

Categoria 1^	£. 10.200
Categoria 2^	£. 8.700

D. Occupazioni con passi carrabili.

Abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 29.04.1996

E. Accessi carrabili o pedonali a raso.

Abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 29.04.1996

F. Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune.

Abrogato con deliberazione di Consiglio comunale. 36 del 29.04.1996

G. Occupazioni con passi carrabili di accesso a impianti per la distribuzione del carburante.

Abrogato con deliberazione di Consiglio comunale. 36 del 29.04.1996

H. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A).

I. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse. La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate, comprese le strade soggette a pubblico passaggio.

La tariffa da applicare è la seguente:

per ogni km lineare o frazione e per anno

Categoria 1^ £.250.000

Categoria 2^ £.213.000

L. Occupazioni con seggiovie e funivie.

La tariffa annuale dovuta fino ad un massimo di 5 km lineari è di £. 100.00. Per ogni km o frazione superiore a 5 km è dovuta una maggiorazione di £. 20.000.

M. Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

Abrogato con deliberazione di Consiglio comunale. 36 del 29.04.1996

N. Occupazione di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

a) Centro abitato £. 20.000

b) Zona limitrofa £. 15.000

c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche £. 10.000

O. Distributori di carburante:

occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 mq.

Per ogni distributore e per anno:

a) Centro abitato £. 60.000

b) Zona Limitrofa £. 50.000

c) Sobborghi e zone limitrofe £. 30.000

d) Frazioni £. 10.000

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con

riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Per tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti le superfici di 4 mq, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Tariffa giornaliera per mq

Categoria 1^	£. 2.000
Categoria 2^	£. 1.700

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tassa viene così graduata:

1) fino a 12 ore e fino a 14 giorni

Categoria 1^	£. 1.200
Categoria 2^	£. 1.020

2) fino a 12 ore e dal 15° giorno (riduzione del 50%)

Categoria 1^	£. 600
Categoria 2^	£. 510

3) oltre le 12 ore e fino a 24 ore e fino a 14 giorni si applica la tariffa intera.

4) Oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e dal 15° giorno (riduzione del 50%)

Categoria 1^	£. 1.000
Categoria 2^	£. 850

B) Occupazioni temporanee sottostanti e soprastanti il suolo, con esclusione di quelle indicate alla lettera M). La tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta a 1/3.

C) Per le occupazioni con tende e simili la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta al 30%.

Abrogato con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 29.04.1996.

- D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti A) sono ridotte al 50%
- E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe di cui ai precedenti punti A) sono ridotte del 1'80%. Le superfici occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
- F) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, integrato e modificato con il D.Lgs. 566/93. La tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%.
- G) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (di cui al punto E)) la tariffa è quella indicata alle lettere A).
- H) Per le occupazioni con autovetture di uso pubblico privato, realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A).
- I) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alle lettere A) e B) sono ridotte del 50%.
- L) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%.
- M) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D. Lgs. 507/1993, integrato e modificato con il D. Lgs. 566/93.

La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

m1) fino ad un km lineare e di durata non superiore a 30 gg	
Categoria 1^	£. 10.000
Categoria 2^	£. 8.500
m2) oltre 1 km lineare e di durata non superiore a 30 gg.	
Categoria 1^	£. 15.000
Categoria 2^	£. 12.750

Per le occupazioni di cui alle lettere m1) e m2) di durata superiore ai 30 giorni la tassa è maggiorata nelle seguenti

percentuali:

Occupazioni di cui alla lettera m1):

1) fino a 90 gg (+ 30%):

Categoria 1^ £. 13.000

Categoria 2^ £. 11.050

2) oltre i 90 gg e fino a 180 gg(+ 50%):

Categoria 1^ £. 15.000

Categoria 2^ £. 12.750

3) di durata superiore a 180 gg (+ 100%):

Categoria 1^ £. 20.000

Categoria 2^ £. 17.000

Occupazioni di cui alla lettera m2):

1) fino a 90 gg (+ 30%):

Categoria 1^ £. 19.500

Categoria 2^ £. 16.575

2) oltre i 90 gg e fino a 180 gg(+ 50%):

Categoria 1^ £. 22.500

Categoria 2^ £. 19.125

3) di durata superiore a 180 gg (+ 100%):

Categoria 1^ £. 30.000

Categoria 2^ £. 25.500

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee, di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione, che prevede pagamento anticipato, a tariffa ulteriormente ridotta nella misura del 50%.

PROTRAZIONE OCCUPAZIONI - TARIFFE

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, per il periodo intercorrente tra la scadenza dell'autorizzazione, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

TARIFFE IN VIGORE PER IL SOLO ANNO 1994

- 1) Per le occupazioni di cui all'art. 46 del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993, integrato con il Decreto Legislativo n. 566 del 28.12.1993, la tassa dovuta a ciascun Comune per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per il 1993 aumentato del 10% con una tassa minima di £. 50.000.
- 2) Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 dei Decreti Legislativi sopracitati, effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello

spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a ciascun Comune per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993 aumentata del 50%.